

STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA PROVINCIA DI BIELLA

CONVENZIONE

T R A

La Provincia di Biella - Via Quintino Sella n. 12 - 13900 - Biella - c.f. 90027160028,
nella persona del Presidente della Provincia dott. Ramella Pralungo Emanuele

E

L'Ente I.I.S. GAE AULENTI – Viale Macalle' 54 – 13900 Biella c.f. 90067580028 nella
persona del Dirigente Scolastico Marialuisa Martinelli

Nell'anno 2026, il giorno 3 del mese di giugno, nella sede della Provincia
di Biella

Sommario

Sommario	1
PREMESSA	2
Art.1 Ambito di operatività ed oggetto della Convenzione	4
Art. 2 Principi generali	5
Art. 3 Decorrenza e durata della convenzione	5
Art. 4 Dotazione strumentale della S.U.A	5
Art. 5 Nomina dei soggetti Responsabili e relative comunicazioni	6
Art. 6 Raccolta dei fabbisogni e programmazione degli affidamenti	6
Art. 7 Progettazione della gara e avvio del procedimento	7
Art.8 Attività di competenza della Stazione Unica Appaltante	8
Art. 9 Attività di competenza dell'Ente aderente	10
Art. 10 Procedure aggregate ed eventuali ulteriori attività della S.U.A	12
Art. 11 Interventi finanziati attraverso il PNRR o il PNC	12
Art. 12 Spese di funzionamento e rapporti finanziari	14
Art. 13 Recesso e risoluzione	15

<u>Art.14 Non esclusività</u>	16
<u>Art. 15 Prevenzione della corruzione</u>	16
<u>Art. 16 Collaborazione nei contenziosi instaurati da terzi</u>	16
<u>Art. 17 Definizione delle controversie tra le Parti</u>	17
<u>Art. 18 Rinvio e adeguamento normativo</u>	17
<u>Art. 19 Registrazione</u>	17
<u>Art.20 Trattamento dei dati personali</u>	18
<u>Art. 21 Norma transitoria</u>	18

PREMESSO

- Che il D.Lgs. 36/2023:

- all’art. 62, comma 2, prevede che per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4;
- all’art. 63, comma 4, stabilisce che sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata;
- all’art. 62, comma 9, prevede che il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo

ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata;

➤ all'art. 1, comma 1, lett. i) dell'Allegato I.1 definisce la “centrale di committenza” come “una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”;

• Che l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, prevede: “La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;

• Che l'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;

• Che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”, ha disciplinato le attività e i servizi che la

SUA è tenuta a svolgere ed individuato gli Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante;

- Che l'art. 52 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che ha disposto che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, “i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”;
- Che la Provincia di Biella, con specifico riferimento alle procedure finanziate in tutto o in parte con i predetti PNRR e PNC, supporta i Comuni non capoluogo di provincia, per il tramite della propria stazione unica appaltante, al fine di assicurare che tali risorse vengano impiegate in modo efficace, trasparente e in tempi celeri.
- Che l'art. 30, comma 1, del T.U.E.L., prevede che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Ambito di operatività ed oggetto della Convenzione

1. La Stazione Unica Appaltante (di seguito “S.U.A.”) della Provincia di Biella (di seguito anche solo “Provincia”) opera come stazione unica appaltante relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del combinato disposto dell'art. 62, comma 6, lettera a) e lettera b), del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 1, comma

88, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, svolgendo, in favore degli Enti che vi abbiano aderito (di seguito “Enti aderenti”), le attività di committenza di cui alle premesse, come esplicitate nel presente articolo e in quelli seguenti.

2. La presente Convenzione (di seguito “Convenzione”) disciplina i rapporti tra la S.U.A. e gli Enti aderenti, per lo svolgimento delle procedure di affidamento di contratti per l’acquisto di beni, servizi o lo svolgimento di lavori per importi pari o superiori a limite di importo per l’affidamento diretto senza confronto tra preventivi.

3. La presente Convenzione non si applica agli affidamenti per i quali risulti obbligatorio, per l’Ente aderente, ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore di riferimento. In tale ipotesi resta possibile per l’Ente aderente richiedere il supporto della S.U.A. nello svolgimento di tali procedure, secondo modalità da concordare di volta in volta.

4. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, gli Enti aderenti possono avvalersi della S.U.A. per l’affidamento di contratti di importo pari o superiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore pari o superiore a 150 mila euro per lavori, e comunque in tutti i casi in cui la disciplina di riferimento lo richieda. Ove l’Ente aderente abbia ottenuto la qualificazione e possa quindi procedere direttamente per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 del Codice appalti, o di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il ricorso alla S.U.A. è consentito solo se compatibile con la programmazione delle procedure di quest’ultima.

5. Alla seguente Convenzione possono aderire, qualora ne facciano richiesta:

- Enti pubblici territoriali;
- Organismi di diritto pubblico
- Associazioni, Unioni, Consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

Art. 2 Principi generali

1. L’esecuzione della Convenzione e lo svolgimento delle attività ivi disciplinate si

conformano ai principi generali dell'azione amministrativa e, in particolare, ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 3 Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, ha durata di cinque anni, ed è rinnovabile, con il consenso di entrambe le parti. Tuttavia in mancanza di una formale disdetta la Convenzione continua a produrre i suoi effetti fino alla deliberazione di rinnovo dell'adesione.

Art. 4 Organizzazione e dotazione strumentale della S.U.A.

1. La S.U.A. opera presso il Servizio "Stazione Unica Appaltante e Affari legali" – Area Amministrativa della Provincia di Biella.

2. La Provincia mette a disposizione della S.U.A. le attrezzature e i sistemi informatici necessari per lo svolgimento delle attività di competenza.

3. In particolare, per lo svolgimento delle proprie attività, la S.U.A. dispone della piattaforma telematica costituita dal Sistema di telecomunicazioni e soluzioni informatiche della Provincia di Biella che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al Codice dei contratti pubblici.

Art. 5 Nomina dei Soggetti Responsabili e relative comunicazioni

1. Per ciascun affidamento svolto in applicazione della presente Convenzione:

a) l'Ente aderente nomina il Responsabile unico del progetto (RUP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023 relativamente alle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del lavoro pubblico, che non siano specificatamente attribuite ad altri soggetti;

b) la S.U.A. nomina il Responsabile del Procedimento (RP), che svolge le funzioni di cui all'art. 15, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, relativamente alla fase di gestione della

procedura di gara, assicurando il corretto svolgimento delle attività di competenza della SUA, come previste nella presente Convenzione.

2. Il RUP e il RP coordinano le proprie attività e comunicano utilizzando i recapiti indicati in sede di programmazione o, al più tardi, dell'avvio della procedura.

Art. 6 Raccolta dei fabbisogni e programmazione degli affidamenti.

1. Per consentire alla S.U.A. di programmare le proprie attività e individuare possibili meccanismi di razionalizzazione degli acquisti, l'Ente aderente trasmette alla S.U.A., al momento della stipula della Convenzione, l'elenco degli affidamenti che intende effettuare tramite la S.U.A. nell'arco dell'anno/biennio/triennio successivo preferibilmente entro il 31.5 di ogni anno, corredato da tutte le informazioni necessarie per la corretta predisposizione degli atti di gara, inclusa l'indicazione di eventuali scadenze temporali per l'avvio o la conclusione delle procedure, anche derivanti dalle condizioni poste da eventuali finanziamenti ottenuti (in seguito "*Elenco dei fabbisogni*").

2. Sulla base degli Elenchi ricevuti, la S.U.A. definisce entro il 30.6 di ogni anno il Calendario delle procedure che saranno svolte nell'arco dell'anno/del biennio/del triennio (in seguito "*Calendario*"), all'interno del quale sono indicate:

- le procedure che saranno svolte nell'arco dell'anno/biennio/triennio;
- le tempistiche stimate per ciascuna procedura;
- eventuali scadenze da rispettare anche da parte degli Enti aderenti, anche al fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti.

3. Il Calendario è definito sulla base dei seguenti criteri:

- il tipo di procedura e il criterio di selezione delle offerte;
- la possibilità di accorpare procedure relative a due o più Enti aderenti, in presenza di fabbisogni omogenei;
- eventuali condizioni di urgenza, purché compatibili con le tempistiche della procedura,

con particolare riguardo ai casi in cui sia stata manifestata la necessità di rispettare eventuali tempi connessi all'impiego di finanziamenti ottenuti per la realizzazione degli interventi;

- la priorità da accordare alle procedure di affidamento per le quali il ricorso alla S.U.A. sia obbligatorio, o comunque l'Ente aderente non possa procedere direttamente, rispetto ai casi in cui non lo sia.

4. Nell'arco dell'anno la S.U.A. è comunque disponibile a valutare eventuali richieste non previste nell'Elenco dei fabbisogni, ai fini dell'inserimento nel Calendario, ove compatibili con le procedure già calendarizzate e tenuto conto dei criteri di cui al comma.

5. La S.U.A. darà comunque priorità all'attivazione e alla gestione delle gare PNRR e PNC indipendentemente dal rispetto dei termini di trasmissione degli elenchi degli affidamenti di cui ai commi precedenti.

Art. 7 Progettazione della gara e avvio del procedimento.

1. Con riferimento alle procedure inserite nel Calendario, la S.U.A. e l'Ente aderente avviano l'attività di collaborazione volta a definire il contenuto degli atti di gara, nei tempi previsti e secondo le rispettive competenze, come definite dalla presente Convenzione.

2. L'Ente aderente trasmette quindi alla S.U.A. la "Richiesta di avvio della procedura"/"Conferma degli atti di gara", corredata dalla Determina a contrarre, sottoscritta, con indicazione dell'eventuale CUP richiesto dall'Ente *aderente*

3. La S.U.A. procede quindi alla sottoscrizione degli atti di gara ed alla relativa pubblicazione, o alla trasmissione degli Inviti, a seconda del tipo di procedura.

4. Lo svolgimento della procedura di affidamento è quindi gestito dalla S.U.A., con la collaborazione dell'Ente aderente, sulla base del riparto di competenze definito dai successivi artt. 8 e 9.

Art.8 Attività di competenza della Stazione Unica Appaltante

1. Sono di competenza della S.U.A. le seguenti funzioni ed attività:

- a) la raccolta dei fabbisogni degli Enti aderenti e la programmazione delle procedure, secondo quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione;
- b) la proposta, in ossequio al principio di economicità del procedimento amministrativo, di procedure aggregate, nel caso in cui più Enti aderenti abbiano manifestato fabbisogni omogenei, sempre secondo quanto previsto nell'art. 6;
- c) la individuazione dell'istruttore del procedimento per la S.U.A.;
- d) l'utilizzo di sistemi informatici per l'interscambio delle informazioni relative alle procedure di gara gestite;
- e) la verifica della completezza, della chiarezza, coerenza e correttezza della documentazione di gara, definita in collaborazione con gli Enti aderenti, anche sulla base delle informazioni, dei dati e dei documenti da questi forniti e trasmessi, nonché della conformità degli stessi ai bandi-tipo di ANAC;
- f) in particolare, la verifica dell'adeguatezza dei requisiti di partecipazione degli operatori e, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
- g) l'istruttoria, la redazione e la sottoscrizione degli atti di gara, in particolare il Bando, il Disciplinare e, nelle procedure ristrette o negoziate, le Lettere di invito;
- h) la pubblicazione del Bando o dell'Avviso, ovvero, nelle procedure ristrette e negoziate, la trasmissione degli Inviti, e le pubblicazioni sulla pagina "Amministrazione trasparente" del proprio sito, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge 190/2012, per quanto di propria competenza;
- i) l'individuazione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate secondo le modalità stabilite dall'art. 50, comma 1, e dall'art. 76 del Codice, o

comunque dalla normativa rilevante per le procedure a invito, salvo diverso accordo in occasione della singola procedura;

j) la nomina del Seggio di Gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione Giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), in linea con quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti eventualmente applicabili in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione;

k) la realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla individuazione dell'aggiudicatario, quali in particolare:

- il supporto per l'esame delle offerte anormalmente basse;
- la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara con accesso diretto alle amministrazioni ed enti certificanti, previa acquisizione di eventuali credenziali di accesso alle banche dati rilevanti;
- la formulazione della proposta di aggiudicazione e la verifica e approvazione di correttezza della procedura ;

l) il supporto all'Ente Aderente per l'affidamento delle procedure da aggiudicare attraverso il sistema ME.PA., nei modi concordati di volta in volta;

m) il possibile supporto nella fase di esecuzione, in particolare con riferimento all'autorizzazione di subappalti ;

n) i rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui Contratti Pubblici, nonché le pubblicazioni, sul proprio sito Amministrazione Trasparente, per gli atti di propria competenza, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge 190/2012;

o) in caso di contenziosi instaurati da terzi nell'ambito delle procedure di gara gestite dalla S.U.A. in esecuzione della presente Convenzione, e in particolare in caso di impugnazione di atti della procedura da parte di terzi, la stessa valuta con gli Enti aderenti mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura oggetto di contenzioso e fornendo gli elementi tecnico giuridici per

valutare la necessità o meno di costituirsi in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa e l'eventuale difesa congiunta, come meglio precisato dall'art. 16 della presente Convenzione.

Art. 9 Attività di competenza dell'Ente aderente

1. L'Ente aderente è titolare, ad ogni fine, dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio, essendo demandate alla S.U.A. unicamente funzioni strumentali all'individuazione del terzo contraente. In particolare, restano di competenza del singolo Ente Aderente:

a) la trasmissione alla S.U.A. dei propri fabbisogni, secondo quanto definito dall'art. 6, e l'inserimento nei propri atti di programmazione, ove richiesto;

b) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture) e la trasmissione alla S.U.A. di tutti i dati e le informazioni necessarie per assicurare che gli atti di gara siano conformi alle esigenze dell'Ente, in particolare per quanto concerne la descrizione delle caratteristiche del bene, servizio o lavoro che si intende acquisire e le obbligazioni dell'aggiudicatario;

c) la nomina del Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023;

d) l'acquisizione del CUP;

e) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni chiamati a fare parte delle Commissioni giudicatrici);

f) l'approvazione del progetto da porre a base di gara, nel livello di definizione richiesto a seconda del tipo di procedura;

g) l'approvazione della Determina a contrarre con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine

speciale richiesti per la partecipazione alla gara);

h) la formalizzazione degli impegni di spesa relativi all'affidamento, anche per le spese di pubblicazione ed il contributo ANAC, che restano di competenza dell'Ente aderente;

i) l'eventuale proposta dei soggetti da nominare quali componenti dell'eventuale Seggio di gara e quali componenti esperti della Commissione di Gara ai fini della successiva formalizzazione con apposito atto di nomina da parte della S.U.A., salvo diverso accordo in occasione della specifica procedura;

j) l'eventuale messa a disposizione di personale per lo svolgimento della gara e la partecipazione alle commissioni di gara di altri Enti aderenti;

k) i rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui Contratti Pubblici, nonché le pubblicazioni, sul proprio sito Amministrazione Trasparente, per gli atti di propria competenza, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge 190/2012;

l) la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione dello stesso, in particolare con riferimento alle fasi di: consegna, collaudo, tenuta della contabilità, pagamento dei corrispettivi, adempimenti da effettuare sul sito ANAC, comunicazioni all'Osservatorio Regionale dei Contratti e tutte le comunicazioni successive alla fase di inizio delle attività.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) ed art. 5 del D.P.C.M. del 30.06.2011, l'Ente Aderente ha l'obbligo di trasmettere l'Elenco delle acquisizioni da effettuare alla S.U.A.

– nell'ambito della presente Convenzione, si procede ai sensi dell'art. 6, in sede di raccolta dei fabbisogni – e di trasmetterlo contestualmente alla Prefettura.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. del 30.06.2011, l'Ente Aderente è tenuto a comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione dei contratti.

4. Ove la S.U.A. riceva richieste di informazioni dalle Prefetture, nell'ambito della relativa attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, l'Ente aderente coopera con la S.U.A., fornendo ogni informazione eventualmente in suo possesso, utile per rispondere a tali richieste.

Art. 10 Procedure aggregate ed eventuali ulteriori attività della S.U.A.

1. In caso di svolgimento di procedura aggregata, volta a soddisfare i fabbisogni di due o più Enti aderenti, la S.U.A. coordina la fase di preparazione degli atti di gara, assicurando la collaborazione degli Enti aderenti interessati, al fine di assicurare che gli atti di gara siano conformi alle esigenze di ciascuno.
2. La S.U.A. può rifiutare di svolgere una procedura aggregata in caso di mancato o insufficiente accordo fra gli Enti aderenti interessati.
3. Si applicano gli articoli previsti dalla presente Convenzione, con riferimento a tutti gli Enti aderenti interessati alla procedura.
4. L'onere del rimborso delle spese di pubblicazione e per gli incentivi tecnici è ripartito tra gli Enti medesimi proporzionalmente al peso percentuale della parte di affidamento di propria competenza, sul complessivo importo a base di gara.

Art. 11 Interventi finanziati attraverso il PNRR o il PNC

1. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), si osservano queste disposizioni aggiuntive:
 - è responsabilità dell'Ente aderente comunicare alla S.U.A. se un determinato intervento sia finanziato in tutto o in parte con le suddette risorse e condividere con la S.U.A. i documenti di finanziamento, nonché i dati e le informazioni necessarie per assicurare che le procedure siano progettate e svolte in conformità a quanto richiesto dalla normativa rilevante e dalle condizioni di finanziamento;
 - la S.U.A. tiene conto delle tempistiche stabilite dai finanziamenti nella definizione del Calendario degli affidamenti e nello svolgimento delle procedure, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze rilevanti, sempre che tale tempistica sia stata comunicata alla SUA ;

- nella definizione degli atti di gara la S.U.A. e l'Ente aderente, ciascuno per le proprie competenze, garantiscono la conformità degli atti di gara ai requisiti normativi rilevanti, tra cui in particolare l'inserimento dei criteri premiali indicati dal legislatore per la promozione delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici di cui agli artt. 47 e segg. del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, nonché il premio di accelerazione e le penali per i ritardi previsti rispettivamente dall'art. 50 e dell'art. 47 del D.L. 77/2021;
- all'atto di approvazione degli atti di gara l'Ente aderente verifica la conformità degli atti di gara rispetto alle condizioni di finanziamento;
- l'Ente aderente nomina il RUP che svolge le funzioni di cui all'art. 48, comma 2, del D.L. 77/2021 e, in caso di sua inerzia, assicura che sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'art. 50, comma 2 del D.L. 77/2021;
- l'Ente aderente convoca la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, nei casi in cui sia richiesta per l'approvazione del Progetto da porre e base di gara;
- in caso di svolgimento di procedure negoziate di cui all'art. 63 del Codice appalti nei casi previsti dall'art. 48 del D.L. 77/2021, l'avviso di cui all'art. 48 comma 3 è pubblicato dall'Ente aderente sul proprio sito istituzionale.

Art. 12 Spese di funzionamento e rapporti finanziari

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono sostenute con la partecipazione degli Enti Aderenti.
2. Sono dovuti gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dalla vigente normativa nella misura di un quinto di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, come statuito dal comma 8 del medesimo articolo. Tale misura viene calcolata sugli incentivi previsti e accertati nel quadro economico contenuto nella determinazione di indizione della gara in relazione ai regolamenti che disciplinano per ciascun Ente le modalità e le misure degli incentivi.

3. La ripartizione di tali incentivi sarà regolata con atto interno della S.U.A.. Se necessario, l'Ente Aderente adegua il proprio regolamento interno a quanto qui previsto.

4. Le somme assegnate alla S.U.A. da parte di ciascun Ente Aderente saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce *“Incentivi ex art 45, comma 8, D. Lgs. 36/2023 per i compiti svolti dalla S.U.A.”*.

5. I Comuni aderenti partecipano alle spese sostenute dalla Provincia di Biella per il funzionamento della S.U.A. in base a:

a) una “quota fissa di adesione” per ogni anno di durata della presente convenzione, pari a cinquanta centesimi (€ 0,50) per abitante con riferimento al 31/12 dell'anno precedente, con una soglia minima di € 100, dovuta integralmente anche nel caso in cui l'adesione avvenga in corso di anno;

b) una “quota variabile” pari allo 0,10% dell'importo a base di gara di ciascun appalto o concessione, con un tetto massimo di € 1.000,00;

5bis. Gli Enti che si avvalgono delle funzioni di centrale di committenza “ausiliaria” della SUA, partecipano alle spese della Provincia corrispondendo solamente una “quota variabile” forfettaria pari allo 0,30% dell'importo a base di gara con un tetto di € 5000.

6. Gli importi di cui ai commi precedenti corrispondono forfettariamente a tutte le spese per l'affidamento dell'appalto, comprese quelle per l'eventuale utilizzo di sale riunioni, apparecchiature informatiche, hardware e software, materiale di cancelleria, spese di spedizione, spese per il personale.

7. Non sono ricomprese tra le somme di cui ai precedenti e, pertanto, rimangono a carico dell'Ente Aderente:

a) le spese relative alla pubblicazione degli avvisi o bandi di gara e dei relativi esiti nel caso in cui non sia possibile il recupero delle stesse presso il soggetto aggiudicatario (ad esempio nell'ipotesi di modifiche legislative, diserzioni, etc..) e salva la possibilità per la S.U.A. di anticipare tali spese;

b) le spese per le commissioni giudicatrici;

c) quanto eventualmente dovuto a titolo di spese legali qualora dalla procedura di gara scaturisca un contenzioso derivante dagli atti dell'Ente aderente;

d) quant'altro non previsto a carico della S.U.A. nella presente Convenzione.

8. La "QUOTA FISSA DI ADESIONE ALLA S.U.A." dovrà essere versata al momento della sottoscrizione della presente convenzione e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno, pena la mancata attivazione delle procedure per conto dell'Ente aderente.

9. La "QUOTA VARIABILE" dovrà essere corrisposta prima dell'avvio di ciascuna procedura di affidamento, pena la mancata attivazione della procedura di gara. Il mancato versamento di tali quote comporterà il mancato avvio della procedura di gara richiesta.

10. In caso di gara andata "deserta", l'Ente aderente, qualora ritenesse di ricorrere nuovamente alla S.U.A. per l'indizione della procedura avente lo stesso oggetto e stesso importo, non sarà tenuto a versare nuovamente le quote di cui ai precedenti punti 3 e 4.

Art. 13 Recesso e risoluzione

1. L'Ente Aderente può recedere dalla Convenzione, con formale preavviso di almeno 30 giorni.

2. Salvo diverso accordo, la S.U.A. porterà a termine per quanto di propria competenza le procedure di gara il cui Bando risulti già pubblicato, o Invito già trasmesso, mentre restituirà all'Ente gli atti relativi ai procedimenti che non abbiano ancora raggiunto tale fase.

3. Le parti potranno altresì risolvere la presente Convenzione per inadempimento dell'altra parte alle obbligazioni ivi previste.

Art.14 Non esclusività

1. L'adesione alla presente convenzione non comporta l'obbligo per l'Ente aderente di

ricorrere esclusivamente alla S.U.A. per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 15 Prevenzione della corruzione

1. La Provincia e l'Ente convenzionato reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, lealtà, trasparenza, correttezza e riservatezza.
2. L'Ente aderente si impegna a segnalare alla S.U.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.
3. Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio Provinciale.

Art. 16 Collaborazione nei contenziosi instaurati da terzi

1. In caso di contenziosi avviati da terzi avverso gli atti delle procedure di affidamento gestite ai sensi della presente Convenzione, gli Enti aderenti valutano, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni a quella della SUA, nell'ambito del processo e/o coordinando le difese.
2. La S.U.A. e l'Ente aderente collaborano al fine di fornire all'altra ogni dato o informazione utile al fine della difesa in giudizio.
3. Ove possibile, le spese del giudizio sono condivise in funzione della titolarità della competenza.

Art. 17 Definizione delle controversie tra le Parti

1. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione della presente

Convenzione che non potranno essere risolte in via amichevole, è competente il T.A.R. Piemonte.

Art. 18 Rinvio e adeguamento normativo

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 267/2000, nonché agli altri atti richiamati nelle premesse e alla normativa applicabile in materia di PNRR e PNC, ove rilevante.

2. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al D.Lgs. 36/2023, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni e/o integrazioni sopravvenute.

3. Qualora, per effetto delle disposizioni sopravvenute, si renda necessario disciplinare nuovamente una o più clausole di cui alla presente Convenzione, per renderle coerenti con la normativa vigente, entrambe le parti possono proporre le modifiche o integrazioni all'altra parte, al fine di addivenire ad un accordo da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi competenti.

Art. 19 Registrazione

1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Art.20 Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.

2. I dati di cui la S.U.A. verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi

stabiliti dal Regolamento 679/2016 e, ove ancora applicabile, dal D.lgs. 196/2003.

Art. 21 Norma transitoria

1. Il meccanismo di quantificazione delle spese per il funzionamento della S.U.A., così come disciplinato dai commi 5 e 5 bis dell'art. 12 della presente Convenzione, si applica a partire dal 1° gennaio 2024.
2. La presente convenzione produce i suoi effetti a decorrere dal 1° luglio 2023 in coincidenza con la produzione degli effetti del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 31.03.2023 n. 36.

Il Dirigente Scolastico

Marialuisa Martinelli



((Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate